

Nella causa

tra

La S. p. a. «A.L.M.A.» (ACCIAIERIE LAMINATOI MAGLIANO ALPI)

con sede in Torino e con domicilio eletto a Lussemburgo
presso l'Avv. Georges Margue, Rue Alphonse München 6,

parte ricorrente,

rappresentata dal suo Amministratore Unico
Ing. Mario Beltrandi,
assistito dall'Avv. Arturo Cottrau, esercente a Torino
e patrocinante presso la Corte di Cassazione,

e

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2,
Lussemburgo,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico
Avv. Prof. Giulio Pasetti Bombardella,
quale agente, con l'assistenza dell'Avv. Alberto Trabucchi,
Professore dell'Università di Padova,
patrocinante presso la Corte di Cassazione,

causa che ha per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta
Autorità di data 24 ottobre 1956, notificata alla ricorrente a mezzo
raccomandata del 9 novembre 1956 e con cui le veniva inflitta
un'ammenda di lire 800.000.

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente*,
Ch. L. Hammes e P. J. S. Serrarens, *Presidenti di Sezione*,
O. Riese, L. Delvaux, J. Rueff e A. van Kleffens, *Giudici*;
Avvocato Generale: M. Lagrange,
Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1. Conclusioni delle parti

La ricorrente ha così concluso:

«in accoglimento del presente ricorso piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio di annullare la decisione del 24 ottobre 1956 dell'Alta Autorità, notificata in data 14 novembre 1956 che si produce in atti.

Col favore delle spese del presente giudizio.»

La convenuta ha così concluso:

«respingersi le domande tutte proposte dalla società «A.L.M.A.» con ricorso notificato all'Alta Autorità in data 13 dicembre 1956;

condannarsi la società stessa al pagamento delle spese e degli onorari di causa.»

2. Gli antefatti

La società ricorrente è un'impresa siderurgica la cui sede sociale è a Torino mentre gli opifici trovansi a Magliano Alpi, località sita a circa 100 km. da Torino.

1. Il 4 novembre 1955 l'Alta Autorità inviò alla ricorrente una lettera raccomandata in cui constatava che questa aveva ommesso di trasmettere all'Alta Autorità i suoi listini dei prezzi e delle condizioni di vendita, contravvenendo alle disposizioni dell'art. 60, N° 2 del Trattato ed alle decisioni dell'Alta Autorità N° 31-53 e N° 2-54 e rendendosi passibile delle sanzioni previste dall'art. 64 del Trattato. La ricorrente veniva invitata a far pervenire entro 15 giorni le sue giustificazioni in proposito, in difetto di chè l'Alta Autorità le avrebbe inflitto un'ammenda.

2. Rimasta inevasa tale lettera, il 24 ottobre 1956 l'Alta Autorità emanò la decisione che col presente ricorso si impugna. Con tale

decisione, basata in ispecie sugli articoli 36, 60 e 64 de Trattato, nonchè sulle decisioni dell'Alta Autorità N° 31-53, N° 2-54 e N° 37-54, veniva inflitta alla ricorrente un'ammenda di 800.000 lire per essere contravvenuta all'obbligo di pubblicare i listini. La decisione fu notificata mediante lettera raccomandata del 9 novembre 1956 che fu recapitata ad un incaricato della ricorrente in data 13 o 14 novembre 1956.

3. Il 10 dicembre 1956, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso contro la decisione sovramenzionata.

3. Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti

A sostegno della sua azione la ricorrente denuncia

— «la violazione dell'art. 36 del Trattato e l'omesso esame di fatto decisivo»;

— «la violazione dell'art. 64 del Trattato».

A — SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTTICOLO 36

4) Nel suo ricorso la parte ricorrente assume che la lettera-diffida del 4 novembre 1955 non è pervenuta alla sua sede sociale nè ai suoi opifici. Nella replica ed in udienza essa si è limitata ad affermare che la lettera non è mai stata recapitata al suo Amministratore unico a Magliano Alpi.

Che tale disguido dovrebbe attribuirsi all'errore in cui sono incorsi i servizi dell'Alta Autorità i quali hanno indirizzato la lettera ad una società «di Magliona Alpi», «Corso Regiodarco 33, Torino» invece di intestarla esattamente «Magliano» e «Regio Parco».

Che la ricorrente non è stata posta in grado di presentare le sue osservazioni prima che la decisione impugnata venisse emanata per cui l'Alta Autorità avrebbe violata l'art. 36 del Trattato.

Che inoltre l'Alta Autorità ha omesso di esaminare un fatto decisivo trascurando di accertare se la mancata risposta alla lettera del 4 novembre 1955 era imputabile alla ricorrente.

B) La convenuta nega aver violato l'art. 36. In allegato alla comparsa di risposta essa ha prodotto una fotocopia della ricevuta di ritorno della lettera di data 4 novembre 1955; su detta ricevuta di ritorno figura apposto, accanto alla firma, il timbro della società ricorrente «A.L.M.A.». Sarebbe così assodato che l'errato indirizzo, lievemente errato del resto, non avrebbe avuto alcuna conseguenza. Che sarebbe quindi irrilevante accertare se la lettera fu ritrasmessa a Magliano Alpi; basta che essa sia stata consegnata, nella sede sociale della ricorrente, a persona autorizzata a ricevere la corrispondenza in arrivo per l'«A.L.M.A.».

B — SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 64

A) Secondo la parte ricorrente l'Alta Autorità avrebbe trascurato il fatto che essa può basarsi sull'art. 64 del Trattato solo per irrogare ammende a carico di chi si è reso colpevole di pratiche vietate, quali le discriminazioni e la concorrenza sleale, infrazioni queste che la ricorrente mai ha commesse. La citata disposizione prevede infatti ammende ammontanti «sino al doppio del valore delle vendite irregolari»; la tesi dell'Alta Autorità condurrebbe all'assurda conseguenza che alla ricorrente, ove si tenesse conto di tutte le vendite da essa fatte in base ai listini non trasmessi all'Alta Autorità, si sarebbe potuto infliggere un'ammenda di 100 o 200 milioni di lire.

L'Alta Autorità confonderebbe la pubblicazione dei listini con la loro trasmissione. La ricorrente ha mancato solo all'obbligo di trasmettere i suoi listini all'Alta Autorità e si è resa passibile delle sanzioni previste dall'art. 47 non già di quelle previste dall'art. 64. L'Alta Autorità ha pertanto confuso quanto dispongono questi due articoli.

Che l'ammontare dell'ammenda sarebbe comunque eccessivo. La ricorrente è una piccola impresa di carattere quasi artigiano; il suo capitale è di 6 milioni di lire. Un'ammenda di 800.000 lire sarebbe quindi estremamente severa tanto più che la ricorrente è già stata costretta a proporre all'Alta Autorità un piano triennale di ammortamento per pareggiare i prelievi arretrati.

B) La convenuta ribatte che la tesi della ricorrente è infondata. L'art. 64, che è quanto mai chiaro, colpisce di ammenda anche le

infrazioni a norme di carattere preventivo, quali sono le decisioni adottate per disciplinare la pubblicità dei listini. Se tale articolo consente di infliggere ammende molto forti esso tuttavia non impone all'Alta Autorità di commisurarle nel massimo previsto. La ricorrente non può dolersi della sanzione inflittale posto che questa avrebbe potuto essere d'importo ben più elevato.

L'Alta Autorità ha stabilito le modalità della pubblicazione dei listini prescrivendo, fra altro, che questi le devono venir trasmessi; essa non ha quindi esulato dai poteri che l'art. 60, N° 2 le conferisce. Fra detta disposizione e l'art. 47 vi è la relazione che corre fra una norma speciale ed un norma generale.

4. Il procedimento

Il ricorso fu presentato ritualmente e nel termine prescritto.

I mandati dei rappresentanti e dei patrocinatori delle parti non han dato luogo ad alcun rilievo.

Il procedimento scritto si è svolto ritualmente. Le comparse e memorie delle parti, cui furono allegati vari documenti, sono state depositate nei termini prescritti e regolarmente notificate.

Su richiesta della Corte la ricorrente ha prodotto alcuni documenti per ragguagliare il Collegio sulla sua situazione economica.

IN DIRITTO

A — IL MEZZO TRATTO DALLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 DEL TRATTATO

La ricorrente si duole che l'Alta Autorità le ha inflitto l'ammenda di cui trattasi senza averla preventivamente posta in grado di presentare le sue osservazioni, come prescrive l'art. 36, 1° comma del Trattato. A sostegno del suo assunto essa afferma che la lettera raccomandata dell'Alta Autorità in data 4 novembre 1955 e che costituisce indubbiamente un invito che adempie a quanto prescrive la citata disposizione, mai sarebbe pervenuta a Magliano

Alpi, località in cui sono siti gli opifici della ricorrente, perchè l'indirizzo conteneva errori di scritturazione.

Senza che sia necessario esaminare se con tale censura si denunci anche od esclusivamente il vizio di violazione di forme essenziali, la Corte ritiene che essa è infondata.

L'Alta Autorità ha esibito alla Corte un fotocopia della ricevuta di ritorno della menzionata lettera e sulla quale figura il timbro dell'«A.L.M.A.» la cui autenticità non è stata contestata. L'Alta Autorità ha così dimostrato che la lettera è stata consegnata ad un incaricato della ricorrente il quale trovavasi nello stabile N° 33 del Corso Regio Parco a Torino, indirizzo che, nel ricorso, la ricorrente indica quale sua sede sociale.

Stando così le cose, a nulla rileva che la lettera non sia stata ritrasmessa da Torino a Magliano Alpi, come assume la ricorrente. Una volta accertato che essa è regolarmente pervenuta alla sede sociale della ricorrente vi è luogo di applicare una norma giuridica generalmente ammessa in tutti i paesi della Comunità, per la quale una dichiarazione scritta di volontà è produttiva di effetti dal momento che è regolarmente pervenuta nella sfera interna del destinatario.

Il mezzo tratto dalla violazione dell'art. 36 va pertanto disatteso.

B — IL MEZZO TRATTO DALLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 64 DEL TRATTATO

Secondo la ricorrente, l'Alta Autorità è caduta in equivoco circa la portata dell'art. 64 del Trattato; per punire l'infrazione commessa essa avrebbe dovuto applicare l'art. 47.

Tale tesi non può venir accolta.

Ai sensi dell'art. 64 si possono infliggere ammende alle imprese che violino le disposizioni contenute nel V° capitolo del Trattato o le decisioni che l'Alta Autorità emana per dare ad esse applicazione. Quanto dispone il citato articolo riguarda non solo le infrazioni

alle norme sulla pubblicazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita, di cui al N° 2 dell'art. 60, ma pure le infrazioni al divieto di discriminazione. Posto che la ricorrente è contravvenuta all'obbligo di pubblicare i suoi listini dei prezzi nonchè alle decisioni dell'Alta Autorità N° 31-53, N° 2-54 e N° 3-54 che stabiliscono la misura e le forme di tale pubblicazione, l'Alta Autorità ha fatto nei di lei confronti corretta applicazione dell'art. 64.

All'opposto di quanto la ricorrente ritiene, allorchè l'Alta Autorità determina la misura e le forme della pubblicazione dei listini in virtù dell'art. 60, N° 2, non può parlarsi di violazione del Trattato sol perchè essa, fra altro, prescrive che i listini devono venirle trasmessi. Sotto questo profilo, come ha fatto relivare l'agente dell'Alta Autorità, il N° 2 dell'art. 60 appare quale una norma speciale rispetto a quella generale dell'art. 47.

A torto obietta la ricorrente che la tesi sostenuta dall'Alta Autorità condurrebbe ad assurde conseguenze, cioè che essa consentirebbe di colpire con ammende assai forti le infrazioni a disposizioni di mero carattere preventivo. L'art. 64 infatti non fissa il minimo dell'ammenda; esso consente ed impone pertanto all'Alta Autorità di tener conto del carattere della norma violata nel commisurare l'ammenda. Del resto le norme sulla pubblicità dei prezzi non sono d'importanza secondaria; esse rappresentano anzi un principio fondamentale del mercato comune.

Pure il mezzo tratto dalla violazione dell'art. 64 va dunque disatteso.

C — IMPORTO DELL'AMMENDA

La Corte ha esaminato se vi è luogo di ridurre l'importo dell'ammenda.

Essa constata che il ricorso sottoposto al suo esame è un ricorso di merito (art. 36, 2° comma) e che pertanto essa può non solo annullare la decisione impugnata ma pure riformarla.

Benchè la ricorrente non abbia presentato formali conclusioni a tale effetto, la Corte, concordando con l'Avvocato Generale, ritiene

che quel passaggio del ricorso in cui si insiste sulla modesta situazione economica della ricorrente possa essere considerato come una conclusione subordinata in vista di tale riduzione. Del resto anche in mancanza di conclusioni formali la Corte avrebbe il potere di ridurre l'importo di un'ammenda eccessiva posto che con ciò essa non giudicherebbe ultra petita ma darebbe invece al ricorso parziale accoglimento.

Aderendo a quanto ha sostenuto l'Avvocato Generale, la Corte ritiene tuttavia che nel caso in esame l'importo dell'ammenda non sia eccessivo. Per quanto ha tratto alla gravità dell'infrazione deve tener conto dell'importanza che ha il principio della pubblicità dei prezzi nonchè del fatto che la ricorrente ha persistito per più di tre anni nell'inosservanza delle norme di cui trattasi, ciò che rivela una notevole negligenza da parte sua. D'altronde, per quanto riguarda la situazione economica della ricorrente, la Corte si richiama alle cifre citate dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni; essa inoltre constata che nei bilanci degli anni 1955 e 1956 figurano al passivo dei «fondi riserva straordinari» i quali ammontano a lire 18.043.659 e rispettivamente a lire 18.621.034. Dato ciò e posto che nulla rivela che l'Alta Autorità abbia manifestamente mancato ai principi dell'equità, la Corte non intende sostituire la propria valutazione a quella fatta dall'Alta Autorità.

La Corte non ignora le difficoltà che potranno derivare alla ricorrente dalla concomitanza dei suoi obblighi di pagare l'ammenda e di corrispondere gli arretrati dovuti per i prelievi. La Corte si rimette alla prudenza dell'Alta Autorità per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'ammenda.

D — SPESE

La ricorrente è rimasta soccombente su tutti i capi della sua domanda e va quindi condannata a rifondere le spese giudiziali ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte.

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 36, 47, 60 e 64 del Trattato;

Viste le decisioni dell'Alta Autorità N° 31-53, N° 2-54 e N° 37-54;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Il ricorso proposto contro la decisione dell'Alta Autorità del 24 ottobre 1956 con cui alla ricorrente veniva inflitta un'amenda di lire 800.000 è respinto.

La parte ricorrente è condannata alle spese di causa.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo, 3 dicembre 1957.

PILOTTI	HAMMES	SERRARENS
RIESE	DELVAUX	RUEFF
		VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 10 dicembre 1957.

Il Presidente

M. PILOTTI

Il Giudice Relatore

O. RIESE

Il Cancelliere

A. VAN HOUTTE